



la bilancia

PERIODICO DI CULTURA E ATTUALITA' FORENSE

RIVISTA SCIENTIFICA TRIMESTRALE

Anno VII N. 1 – nuova serie

15 aprile 2012

ISSN 1972-7704

Spedizione in abbonamento postale

Diffusione gratuita

Approvato dal Governo il disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro

Bandiere di guerra ed art. 18...salvo intese

di Gaetano Veneto*

Clint Eastwood ha prodotto e diretto, tra gli altri, due film il primo del 2006 *Flags of Our Fathers* è un film basato sull'omonimo libro, che descrive la battaglia di Iwo Jima dal punto di vista dei marines americani. Il secondo film, intitolato "Lettere da Iwo Jima", ricorda la stessa battaglia, riportando il punto di vista giapponese, cioè l'ottica

A DIECI ANNI DALLA TRAGICA SCOMPARSA



Marco Biagi

Il 19 marzo 2002 il giuslavorista prof. Marco Biagi veniva barbaramente ucciso dalle Brigate Rosse. Il Centro Studi Diritto dei Lavori ha inteso onorare la memoria con un Seminario di Studi tenutosi venerdì 16 marzo 2012 nell'aula A. Moro della Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università di Bari. Ricordare Marco Biagi, a 10 anni dalla sua barbara uccisione - scrive Veneto - vuol dire rileggere il suo libro Bianco, riproponendone l'attualità ed insieme cercare di trovare un improbabile filo conduttore nelle congerie di proposte di modernizzazione e rinnovamento del nostro mercato del lavoro.

continua a pagina 2

dei perdenti.

Senza attendere anni, già tra qualche giorno potremo leggere interpretazioni del tutto contrastanti sulla "battaglia" dell'art. 18 ... *si parva licet*.

"I soliti noti", i banchieri, approfittando della cortina fumogena più o meno abilmente diffusa nella informazione, attraverso tutti i mass media, dello scontro tra parti sociali e Governo sui problemi del mercato del lavoro, con un rapido colpo di mano, hanno reinvestito i 29 miliardi messi a disposizione dalla BCE.

Si è, così, preclusa per le

piccole e medie imprese la possibilità di riprendere respiro con l'accesso al credito, mentre le banche hanno guadagnato lo *spread* (questa volta sì!) tra l'1% pagato e il 4,5% incassato, investendo e speculando sul nostro debito pubblico in maniera piratesca e da veri avvoltoi: altro che bandiere agitate o ammainate sulla spiaggia di Iwo Jima da americani vincenti e giapponesi perdenti!

continua a pagina 15

* Professore titolare di Diritto del Lavoro
Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bari

Importante evento culturale all'Università

HARALD EGE a Bari



Il prof. Harald Ege, psicologo del lavoro, tra i maggiori studiosi del fenomeno del mobbing, sarà a Bari, giovedì 19 aprile p.v. per un importante seminario di studi organizzato dal Master di II livello di Prevenzione e gestione multidisciplinare del mobbing dell'Università degli Studi di Bari, con il Centro Studi Diritto dei Lavori. Nella mattinata il prof. Ege terrà una lectio magistralis ai corsisti del master alla presenza del prof Gaetano Veneto, del prof. Sergio Schonauer e del prof. Tommaso Germano.

continua a pagina 2

SOMMARIO

- 3** La protesta degli Avvocati
- 4** Pubblicità ed internet
- 8** Randagismo
- 11** La responsabilità dell'insegnante
- 12** Guida in stato alterato
- 13** Il mercato del lavoro

IL GOVERNO TECNICO E LE "FINTE" LIBERALIZZAZIONI

LA PROTESTA degli AVVOCATI



Il corteo di protesta del 15 marzo 2012 a Roma contro la nuova riforma soltanto in danno degli Avvocati (il servizio a pagina 3)

continua dalla prima pagina

A DIECI ANNI DALLA MORTE DI MARCO BIAGI

con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Bari

LA FLESSIBILITÀ NEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO

Il seminario tenutosi venerdì 16 marzo u.s. nell'Aula Aldo Moro dell'Università degli Studi di Bari è stato organizzato in collaborazione con l'Università degli Studi del Molise e con l'Università telematica Pegaso.

Sono intervenuti come relatori il prof. Nicola De Marinis, docente di diritto del lavoro alla facoltà di economia dell'Università del Molise, il prof. Giuseppe Pellacani, docente di diritto del lavoro alla facoltà di economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia, oltre ai professori Gaetano Veneto e Tommaso Germano, con gli interventi dell'Avv. Antonio Belsito e di altri illustri professionisti.

Il dibattito sul mercato del lavoro che si sta svolgendo, ora seguendo convulse ed improvvisate proposte quali quella sulla riforma ed il ridimensionamento degli ammortizzatori sociali, ora riproponendo trite e fantasiose ipotesi di abolizione e ridimensionamento dell'art. 18 dello Statuto, ha reso estremamente attuale questo seminario che ha inteso invitare ad una riflessione sulla storia del mercato del lavoro in Italia negli ultimi decenni.



continua dalla prima pagina

HARALD EGE a Bari

LEZIONE INAUGURALE DEL NUOVO CORSO


Le vessazioni nell'ambiente di lavoro reiterate nel tempo ai danni di un lavoratore possono procurargli gravi danni alla salute, così concretizzando la fattispecie del mobbing, non ancora istituzionalizzata nel nostro ordinamento.

La letteratura della psicologia del lavoro da un lato e la giurisprudenza, soprattutto di legittimità dall'altro, hanno in particolare nell'ultimo decennio consentito di predisporre uno "schema base" di una normativa che il legislatore italiano, in *tutt'altre faccende affaccendato* ritarda a promulgare.

Harald Ege, psicologo del lavoro, è certamente tra i più importanti studiosi del mobbing e, con i suoi metodi, ha offerto concrete opportunità per l'approfondimento del fenomeno che viene definito "strano" anche perché ancora "estraneo" al nostro ordinamento.

Nella lezione inaugurale del nuovo corso del master di secondo livello in "Prevenzione e gestione multidisciplinare del mobbing" dell'Università di Bari che coinciderà con quella conclusiva dell'anno precedente, il prof. Harald Ege, ospite d'onore, terrà la sua *lectio magistralis*.

Novità in libreria



Perché gli avvocati sono contro la riforma

La protesta degli Avvocati



Il 24 gennaio 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge titolato: "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività". In un momento storico di totale crisi economica mondiale, il governo Monti ha tentato di dare slancio alla manovra italiana con un provvedimento volto alla liberalizzazione ovvero alla soppressione degli ordini professionali.

L'obiettivo perseguito è quello di garantire, agli utenti, un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato nell'ambito delle attività libero-professionali ed intellettuali. A tal fine il decreto abolisce l'uso di tariffe fisse o minime, restando invece valide le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.

Si prevede per le parti la possibilità di concordare compensi connessi al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio, fatto salvo il caso delle professioni rese nell'ambito

del servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, dando la possibilità di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti.

La previsione di tale decreto legge ha provocato, in tutto il panorama sociale italiano, veementi proteste a partire dalla categoria dei tassisti, notai, medici e farmacisti. Anche gli Stati Generali dell'Avvocatura, hanno manifestato il loro dissenso a più riprese. In primo luogo Guido Alpa, in un articolo del 14/02/2012 intitolato "La triste sorte delle professioni intellettuali" rileva come la professione forense così come quella medica, che tutelano diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e nella Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, dovrebbero ricevere delle maggiori attenzioni da parte dei governi degli Stati Nazionali. Per contro le scelte che involgono dette categorie non dovrebbero essere dettate da logiche imprenditoriali - industriali.

Difatti come sottolineato da Giovanni Negri sul Il Sole 24 Ore, relazionando sul congresso dell'O.U.A., il numero degli avvocati in Italia dal 1993 ad oggi si è quasi quadruplicato e rappresenta un

quarto del numero totale degli avvocati europei.

Pare quindi superfluo per non dire anacronistico pensare di liberalizzare la categoria degli avvocati quando sarebbe più opportuno pensare di regolamentare il sistema predisponendo delle "barriere all'entrata", per utilizzare un gergo economico, ad esempio, nelle università.

Significativa è poi la lettera del 31 gennaio 2012 inviata presso la "Gazzetta del Mezzogiorno", da parte del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani, Francesco Logrieco e del Delegato per il distretto di Corte d'Appello di Bari presso l'Organismo Unitario dell'Avvocatura (O.U.A.), Avv. Domenico Monterisi, i quali hanno voluto citare brevemente i punti salienti di quelle che a breve saranno le battaglie che attendono la classe forense.

L'Avv. Logrieco, richiamando il celebre enunciato del Procuratore Generale Dott. Antonio Pizzi "non c'è giurisdizione senza avvocatura" ha sottolineato come "gli avvocati protestino non solo contro le liberalizzazioni indiscriminate ma contro il tentativo di parificare l'attività forense, che assolve ad una insostituibile funzione costituzionale, ad una qualsiasi servizio d'impresa".

Lo stesso ha continuato dicendo che: "gli avvocati protestano contro il tentativo da parte del Governo di impossessarsi della Cassa Nazionale di Provvidenza, nonostante che i bilanci della stessa dimostrino la correttezza della gestione ed i calcoli attuali confermino la sua capacità di far fronte al pagamento delle pensioni per i prossimi trent'anni. Protestano, inoltre, contro il tentativo di porre mano ad una radicale revisione della geografia giudiziaria con il taglio indiscriminato di numerosissimi uffici negando il confronto con l'avvocatura".

La classe forense, riunitasi da tutta Italia, nei giorni del 23 febbraio e del 15 marzo 2012, ha manifestato a Roma, presso il teatro Adriano, contro i suddetti provvedimenti del Governo. Nel corso di tale manifestazione il Presidente degli Avvocati di Bisceglie, Avv. Maurantonio Di Gioia, intervenuto ai microfoni di un'emittente locale, ha tenuto a ribadire le motivazioni che sorreggono tale manifestazione ponendo l'accento sulla possibilità da parte degli avvocati di costituire società per azioni, con grave danno per la legalità e per i diritti soggettivi delle parti, nonché paragonando l'attività forense ad una qualsiasi attività economica con fine di lucro.

Elio Gaetano Belsito



Deontologia forense

Publicità ed internet



Le professioni intellettuali sono disciplinate ognuna dal proprio codice deontologico, al quale il professionista deve ispirare la propria attività quotidiana.

Fra le diverse professioni intellettuali "l'esercizio della professione di avvocato e di procuratore" è stata la prima ad essere disciplinata già nel lontano 1874.

L'attuale codice deontologico forense trova le sue origini nel 1933, giungendo fino a noi in seguito ad una serie di modifiche ed integrazioni disposte dalle leggi successive.

Il vigente codice deontologico rappresenta per tutti i "tecnici del settore" un punto di riferimento, nonché un vero e proprio motivo d'orgoglio per la categoria professionale di appartenenza.

Orientiamo quotidianamente la nostra attività nel rispetto dei principi di dignità e decoro, tramandandoli anche ai più giovani.

I continui progressi tecnologici hanno reso necessario l'intervento del C.N.F., che ha dovuto adeguare il dettato normativo alla evoluzione sociale, soprattutto in materia di pubblicità.

Purtroppo o per fortuna, le nuove generazioni dipendono quasi interamente da una "macchina diabolica", il computer, con il suo immenso mondo di internet, che ha la straordinaria capacità di mettere a contatto diverse generazioni e scuole di pensiero.

Internet è un mezzo facilmente consultabile ed è proprio per questo motivo che, a volte, rappresen-

ta un'alternativa valida per coloro che vogliono una consulenza tecnica veloce ed economica.

Oggi la consulenza legale online è in forte crescita, si può parlare di un vero e proprio "business dei pareri legali".

Basta scrivere su qualsiasi motore di ricerca poche parole chiave per trovarsi davanti ad una sequela di siti che offrono consulenza legale; poco importa se questi siano gestiti da veri avvocati o meno: l'unica cosa che interessa è restare sconosciuti al cliente ed al fisco.

Non c'è dubbio che un parere legale può essere legittimamente fornito anche via internet da chiunque, come si evince leggendo la sentenza n. 113/2006 del Consiglio Nazionale Forense, che spiega: "la consulenza online è quell'attività che non pare, allo stato della vigente legislazione, neppure riservata, ciò che è dato evincere (...) è la correttezza informativa nei confronti del consiglio di appartenenza e la convinzione delle liceità deontologica della iniziativa, indipendentemente dall'essere la stessa perfettamente conforme alla disciplina prevista dall'art. 17 C.D.".

Diverso è il caso in cui le condotte del professionista non sono in linea con le norme deontologiche e/o con quelle sulla concorrenza nel servizio professionale dell'avvocato; a tal proposito è il caso di citare la sentenza del C.N.F. n. 219/2007, sempre in tema di pubblicità, che ha confermato la sanzione irrogata nei confronti di un avvocato.

L'avvocato ritenuto trasgressore dell'art. 17 C.D. aveva attivato siti web i cui contenuti risultavano palesemente contrari ai principi di veridicità e correttezza.

Il Consiglio Nazionale Forense denunciava l'attività del professionista che aveva pubblicamente e fallacemente prospettato "la possibilità di avvalersi di partico-

lari procedure per ottenere un divorzio congiunto in pochi mesi (6-7), anche se non fossero passati tre anni dalla separazione e, persino, senza una preventiva separazione". Sempre con la stessa sentenza si denunciava la presenza all'interno del sito di un messaggio pubblicitario auto elogiativo ed inutilmente polemico, attraverso il quale l'avvocato si presentava quale "difensore dei difensori".

E' dunque evidente che Internet rappresenta per i truffatori un'ottima possibilità, non solo perché consente a chiunque lo voglia di rimanere nell'anonimato, ma perché si rivolge ad un'enorme fetta di mercato facilmente influenzabile.

In presenza di un fenomeno così diffuso, anche il codice deontologico forense, nell'ultimo decennio, ha sentito la necessità di modificare in modo sostanziale l'art. 17 C.D., passando dall'enunciazione di un divieto alla regolamentazione di un diritto.

Infatti, prima della riforma, l'art. 17 C.D. era rubricato come "divieto di pubblicità" e permetteva all'avvocato di dare informazioni sulla propria attività solo ai clienti ed ai colleghi.

Il rinnovato articolo 17 C.D. - intitolato "informazioni sull'attività professionale" - fortemente voluto ed approvato dagli Ordini ed Associazioni forensi aderenti al C.C.B.E., in materia di pubblicità informativa, si limita ad orientare l'attività professionale forense ai criteri di correttezza e veridicità, nel rispetto della riservatezza e del segreto professionale.

Negli ultimi anni le modifiche del codice deontologico hanno, in un primo momento (2006), introdotto l'art. 17 bis C.D., con il quale sono stati indicati i mezzi di pubblicità consentiti; in seguito alla normativa Bersani (2008), il succitato articolo è stato integrato nella parte in cui autorizza l'utilizzazione di siti web con dominio proprio dell'avvocato, specificando che l'avvio del sito deve essere tempestivamente comunicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

L'attuale art. 17 del codice deontologico impone il rispetto di tre regole essenziali in riferimento al contenuto ed alla forma dell'informazione che devono rispondere a criteri di trasparenza e veridicità (il contenuto dell'informazione deve essere

conforme a verità e correttezza); al rispetto della dignità e del decoro della professione; al divieto di rivelare al pubblico i nomi dei propri clienti, nonché al divieto, in mancanza della previsione nel testamento del professionista o in assenza del consenso unanime dei suoi eredi, di indicare il nome di un avvocato defunto che abbia fatto parte dello studio.

Invece con il nuovo disposto dell'art. 17 bis C.D. - sulle modalità d'informazione - è stata abolita la dettagliata elencazione dei mezzi di informazione consentiti, ma sono state conservate quelle indicazioni realmente utili a fornire notizie che possano agevolare la scelta del professionista, quali la sede, l'Ordine di iscrizione, il luogo di esercizio, i titoli, le specializzazioni, i settori di attività prevalente e così via.

L'ultimo comma dell'art. 17 bis C.D. consente altresì all'avvocato di "utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso. Il professionista è responsabile del contenuto del sito (...) che non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante indicazione diretta e tramite banner e/o pop-up di alcun tipo".

Alla luce di quanto detto, sono evidenti gli sforzi che il C.N.F. sta facendo pur di adeguare la normativa professionale al progresso sociale, nonché alle direttive della Comunità Europea, volte alla liberalizzazione dei mercati, dai quali non resta esclusa l'attività libero professionale.

In materia di scorretta concorrenza e di pubblicità professionale il C.N.F. è ancora in fase di sperimentazione.

Ancora molte saranno le modifiche alle quali il codice sarà soggetto, al fine di meglio tutelare i principi di lealtà e correttezza (art. 6), segretezza e riservatezza (art. 9), dovere di competenza (art. 12), rapporti con la stampa (art. 18), divieto di accaparramento di clientela (art. 19), divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti (art. 21), ai quali la classe professionale forense si è sempre ispirata.

Fiorenza E. Camporeale

**IMPRESA DI MOVIMENTO TERRA
E LAVORI EDILI**




Nunzio Di Bisceglie



Via degli Ortolani, 6 - 70052 BISCEGLIE
cell. 338/7618904

Novità in libreria



Nuove pubblicazioni



Il premio culturale Agorà 2012 viene assegnato al prof. Harald Ege per i meriti scientifici nello studio del fenomeno del mobbing

Confermato Francesco Logrieco Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani



Nella foto il Presidente dell'Ordine di Trani Avv. Francesco Logrieco

La composizione del nuovo Consiglio



Gli avvocati del Foro di Trani, a fine gennaio 2012 hanno rieletto il Consiglio Direttivo dell'Ordine, riconfermando, per il terzo mandato consecutivo l'avv. Francesco Logrieco, nella funzione di Presedente, egregiamente svolta nel precedente quadriennio

Avv. Francesco Logrieco	Presidente
Avv. Carlo Barracchia	Consigliere Segretario
Avv. Marianna Catino	Consigliere Tesoriere
Avv. Aldo Balducci	Consigliere
Avv. Graziano Ciccarelli	Consigliere
Avv. Donato De Tullio	Consigliere
Avv. Arturo Ferlicchia	Consigliere
Avv. Giuseppe Limongelli	Consigliere
Avv. Francesco Mascoli	Consigliere
Avv. Salvatore Monti	Consigliere
Avv. Angela Napoletano	Consigliere
Avv. Sabino Palmieri	Consigliere
Avv. Pasquale Serrone	Consigliere
Avv. Francesco Spinazzola	Consigliere
Avv. Savina Vitti	Consigliere

Con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Trani la Nuova Mezzina ha pubblicato il volume di Mario Boccardi "Vita Forense".

L'Avv. Boccardi con questo suo lavoro esordisce così nella introduzione: "Conosci te stesso è il consiglio che l'oracolo di Delfi dette a Socrate per raggiungere la vera sapienza".

Ardua impresa nella quale ben pochi ci riescono. Sempre nella medesima introduzione scrive Boccardi delle sue esperienze professionali che: "dopo una giornata di contrasti rientri a casa imbronciato e i tuoi non ti capiscono, né puoi stare a spiegare i perché di tante difficoltà".

"Non è facile mantenersi fedeli alle proprie idee perché resistere sul binario dell'onestà significa procedere controvento ...".


La realtà che si nasconde sotto le magnifiche apparenze di una professione è generalmente amara.

La pregevole prefazione del prof. Gianfranco Liberati rende ancora più piacevole la lettura d'un fiato della "Vita forense" di Mario Boccardi. Anche la prefazione di Francesco Logrieco mette in risalto gli aspetti confidenziali dei rapporti intercorrenti tra i due Colleghi.

La "Vita forense" narrata dall'Avv. Boccardi - scrive Logrieco - "è ancora attuale, anzi drammaticamente attuale ...".

"Oggi è indispensabile un rinnovamento perché la rincorsa alla poltrona che oggi come ieri resta il primo obiettivo degli avvocati c.d. "impegnati" si coniuga con una dilagante stagnazione culturale con la proletarizzazione dell'avvocatura, con la trasformazione dell'avvocato in imprenditore-dipendente-mediatore, con l'annientamento dell'etica ...".

A.B.






L'EDITRICE
 Industria Grafica Editoriale
 offset & digitale

Sede legale e stabilimento: Zona ASI - S.S. 16 Km. 684 - 71122 Foggia
 Tel. 0881.310663-4 Fax 0881.310665
 E-mail: offset@leditrice.it - Part. Iva 03274390719



VENERDÍ 27 APRILE 2012
ORE 15,30

CENTRO TURISTICO MASTROGIACOMO - BISCEGLIE

SEMINARIO DI STUDI SUL TEMA

**LE NUOVE REGOLE
 PER LE CONTROVERSIE
 DI LAVORO**

SALUTI:
Avv. Francesco LOGRIECO
 Presidente Ordine Avvocati Trani

RELATORI:
GAETANO VENETO
 Titolare di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza
 Università degli Studi di Bari

TOMMASO GERMANO
 Titolare di Previdenza Sociale presso la Facoltà di Giurisprudenza
 Università degli Studi di Bari

SIMONETTA RUBINO
 Magistrato del Lavoro Corte di Appello di Bari

ANTONIO BELSITO
 Avvocato Giustiziarista
 Coordinatore Centro Studi Diritto dei Lavori - Bari

MAURANTONIO DI GIOIA
 Presidente Associazione Avvocati - Bisceglie

Avv. MAURANTONIO DI GIOIA
 Presidente Ass. Avvocati Bisceglie

Avv. Francesco LOGRIECO
 Presidente Consiglio dell'Ordine Trani

IL SEMINARIO È VALIDO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI DEGLI AVVOCATI (6 CREDITI).
 LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

Allianz RAS



 **Ciccolella**

**Il più grande giardino
 del Mediterraneo**



Randagismo:

La Cassazione cambia idea ...



In tema di risarcimento dei danni provocati da animali randagi, di particolare rilievo ed interesse è la questione, ad oggi tutt'altro che pacifica, della legittimazione passiva, ossia dell'individuazione del soggetto pubblico nei confronti del quale la parte danneggiata può avanzare le proprie pretese risarcitorie.

La disciplina di riferimento, come è noto, è rappresentata dalla L. 14 agosto 1991, n. 281 recante *“Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”*, la quale, nel dettare i principi generali in materia di trattamento dei cani e di altri animali di affezione, ripartisce i compiti di tutela della cittadinanza tra i Servizi veterinari delle ASL ed i Comuni. Ai primi spettano le attività di profilassi e controllo igienico-sanitario, essendo loro affidato il *“controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite, tenuto conto del progresso scientifico”* (art. 2); ai secondi, singoli o associati, ed alle comunità montane, il compito di provvedere *“prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione”*, nonché *“al risanamento dei canili comunali esistenti”*; essi, inoltre, *“costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6”*, e *“provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti”* (art. 4). L'art. 3 della stessa legge, infine, demanda alle Regioni, attraverso l'emanazione di leggi proprie in materia,

l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali (co. 1), la determinazione dei criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani (co. 2), nonché l'adozione di programmi per la prevenzione del randagismo (co. 3).

Dunque è evidente che solo alla luce della normativa regionale è possibile stabilire su quali organi pubblici gravino le funzioni in questione e come tali funzioni vengano ripartite.

Ebbene la giurisprudenza di legittimità, muovendo da siffatto quadro normativo, si era orientata nel senso di affermare la legittimazione passiva esclusiva della ASL nei giudizi risarcitori aventi ad oggetto i danni causati da animali randagi, e tanto alla stregua delle leggi che le varie Regioni, in attuazione della suddetta delega, hanno adottato in materia, nelle quali le più ampie competenze di controllo e recupero dei cani randagi sono tendenzialmente affidate ai servizi veterinari delle ASL.

La Cassazione, con sentenza n. 8137/2009, ha infatti osservato che *“in seguito al riordino del servizio sanitario conseguente al d.lgs. n. 502/1992, risulta reciso il «cordone ombelicale» fra Comuni e USL (così Corte cost., 24/06/2003, n. 220) con la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali e con il mutamento della configurazione giuridica di queste ultime, non più strutture operative dei comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per l'erogazione dei servizi sanitari di competenza regio-*

nale”. Quindi, la S.C. ha affermato la legittimazione passiva delle sole ASL, nel caso specifico facendo applicazione della L.R. n. 16/2001 appartenente alla Regione Campania, che affidava le relative competenze ai servizi veterinari delle ASL, responsabili – secondo l'art. 5 lett. c) della stessa legge – dell'attivazione del servizio di accalappiamento dei cani vaganti e del loro trasferimento presso i canili pubblici.

Il Supremo Collegio, già con una precedente decisione (n. 27001/2005) si era pronunciato nei medesimi termini, muovendo dal ragionamento per cui la locale azienda sanitaria, dopo la soppressione delle USL, deve essere considerata soggetto giuridico autonomo rispetto al Comune e, richiamando, nel caso di specie, la L.R. Puglia n. 12 del 3 aprile 1995, che prevede, all'art. 6, il recupero dei cani randagi a carico dei servizi sanitari delle unità sanitarie locali.

A tale indirizzo si sono uniformate svariate pronunce di giudici di merito, tra le quali si segnala sentenza del Giudice di Pace Molfetta n. 253/2009 che, sulla scorta della summenzionata L.R. n. 12/1985, ha individuato e dichiarato la legittimazione passiva della ASL BA per i danni in questione, *“in quanto ente localmente deputato al controllo del fenomeno del randagismo”*.

Lo stesso giudice di pace molfettese è tornato più recentemente sulla questione, ribadendo la propria posizione e puntualizzando che *“la custodia degli animali randagi è resa possibile,*

evidentemente, dalla preventiva cattura dell'animale”, compito *“certamente non espletabile dalla Polizia Urbana o da altri soggetti incaricati dal Comune”* ed al quale *“è preposto il servizio di accalappiacani”* affidato alla ASL competente e da questa è esercitato. Il disturbo arrecato al cittadino dal cane randagio è, perciò, *“la conseguenza diretta dello stato di libertà per la omessa cattura dell'animale da parte del servizio di accalappiacani gestito dalla Azienda sanitaria e di esclusiva competenza di questa”*, talchè *“la responsabilità per il danno causato da tale stato di libertà non può, quindi, che ricadere a carico del soggetto che tale stato ha consentito o non impedito”* (G.d.P. Molfetta n. 697/2011).

Anche il Giudice di Pace di Bari, con una pronuncia di qualche anno fa, è addivenuto alla medesima conclusione richiamando la ridetta L.R. e rilevando che questa *“affida espressamente ai Servizi veterinari delle USL il recupero dei cani randagi, che poi dovrebbero trovare in concreto accoglienza nei canili sanitari di cui al successivo art. 8 oppure nei rifugi di cui all'art. 9 stessa legge (i quali ultimi sono pur sempre vigilati dai Servizi veterinari delle USL); pertanto, l'individuazione, per legge, di uno specifico obbligo di intervento a carico delle USL (ora ASL) per il recupero dei cani randagi in ordine all'approntamento, a cura della competente ASL, di idonee attività e/o iniziative di controllo e prevenzione del fenomeno del randagismo attraverso il recupero dei cani vaganti, rende configurabile una responsabilità ex art. 2043 c.c. della detta ASL”* (Trib. Bari n. 68/2007; in senso conf. Trib. Teramo n. 15/2011; G.d.P. Corato n. 110/2010; G.d.P. Fasano n. 2/2010; Trib. Como 20 novembre 2009).

Va però anche riconosciuto che il suddetto orientamento tracciato dalla Cassazione non ha mai trovato unanime condivisione da parte della giurisprudenza di merito, in seno alla quale si sono registrate anche posizioni di segno opposto.



chi risponde dei danni?

e il contrasto giurisprudenziale è servito

Una pronuncia del 28 giugno 2004 del Giudice di Pace di Pozzuoli ha affermato l'ascrivibilità della responsabilità per danni causati da un cane randagio unicamente all'Amministrazione Comunale "la quale ha il potere di controllo e di vigilanza sul territorio e deve provvedere alla cattura, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi sotto il controllo sanitario del servizio veterinario dell'ASL". Invece – ha aggiunto tale giudice – "la ASL è essenzialmente un organo tecnico del Comune, con la conseguenza che, non agendo in via autonoma, non può essere direttamente responsabile nei confronti del cittadino". Alla medesima conclusione è pervenuto chi ha rilevato che il comune è "soggetto passivo dell'obbligo di prevenire le offese che possono derivarne alla sicurezza, all'incolumità pubblica, all'igiene ed al decoro cittadino" (Trib. Trapani 16 marzo 2006), nonché chi ha individuato una responsabilità del comune per "omessa vigilanza sull'attività della ASL competente per territorio al fine di prevenire e reprimere il fenomeno del randagismo" (G.d.P. Davoli n. 94/2006), o "qualora abbia ommesso o trascurato di adottare le misure atte a scongiurare il pericolo rappresentato dai cani randagi" (G.d.P. Campli 6 febbraio 2006); ed ancora chi ha ravvisato nel fenomeno del randagismo "per l'utente della strada, una grave e speciale forma di insidia stradale, ossia un pericolo di cui la p.a. non può non essere chiamata a rispondere" (G.d.P. Taranto 16 febbraio 2005).

Peraltro sulla questione si è, di recente, espresso anche il Tribunale di Bari – Sez. dist. Monopoli, il quale ha statuito che "una volta stabiliti, in applicazione della disciplina regionale vigente, i rispettivi compiti, è possibile, tenendo presente il caso concreto, verificare la sussistenza di comportamenti commissivi o omissivi colposi di uno o dell'altro ente ovvero di entrambi, nei limiti delle rispettive competenze e accertare così il soggetto responsabile per i danni arrecati dai cani randagi" (Trib. Bari 22 novembre 2011).

Nel caso di specie, il Tribunale barese, tornato ad esaminare compiutamente le norme della L.R. Puglia n. 12/1985, ha precisato che, da un parte, "l'attività materiale di controllo sul fenomeno del randagismo è posta a carico dell'ASL, tanto che spetta ad essa la tenuta dell'anagrafe anche dei cani randagi (art. 3) e soprattutto provvede al loro recupero sul territorio (art. 6)"; dall'altra, "le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico-sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all'attuazione della presente legge sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano mediante le USL", ed inoltre "il Comune provvede a effettuare una polizza per eventuali danni" ed "è tenuto a costituire e mantenere sia i canili sanitari (art. 8), che i rifugi di cani (art. 9)".

Alla stregua di tali norme – si è aggiunto – "è evidente che la tutela del randagismo non gravi solo sulla ASL ovvero solo sul Comune, poiché i relativi compiti

sono specificamente distribuiti tra i due enti, i quali sono titolari di competenze che si completano tra loro", per cui anche "i compiti demandati al Comune dalla legge possono generare responsabilità nel caso non vengano correttamente assolti".

Nel caso concreto esaminato da siffatta pronuncia, all'esito degli accertamenti svolti, è stata affermata la responsabilità esclusiva della ASL, atteso che, pur essendo emerso che, all'epoca dell'infortunio, il Comune era sprovvisto di canile sanitario, tuttavia, la difesa dell'Ente aveva dedotto che esso si avvaleva regolarmente di strutture convenzionate per il ricovero dei cani dopo la cattura da parte dell'ASL.

Ebbene il contrasto giurisprudenziale sulla tematica in commento è ben lontano dal trovare una sua definitiva composizione, e ciò alla luce soprattutto del nuovo intervento della Cassazione che, discostandosi dall'orientamento espresso nei

suoi ultimi arresti, ha individuato a carico del Comune una responsabilità "per violazione delle norme sul randagismo, che impongono ai comuni di assumere provvedimenti per evitare che gli animali randagi arrechino disturbo alle persone nelle vie cittadine" (Cass. n. 10190/2010). Dette conclusioni sono state poi riprese e sviluppate da una successiva pronuncia della stessa S.C. (n. 17528/2011) che, nel confermare il "cambio di rotta", ha ribadito la responsabilità in via solidale per i danni da randagismo sia della ASL territorialmente competente che del Comune, statuendo che "l'ente territoriale ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991 n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo (nella specie L.R. Campania) è tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza".

La S.C. ha altresì puntualizzato che "compiti di organizzazione, prevenzione, e controllo (anche) dei cani vaganti spettano (pure) ai Comuni, tenuti anch'essi, in correlazione con gli altri soggetti pubblici (e non) indicati dalla legge, ad adottare concrete iniziative e assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danni alle persone nel territorio di competenza", aggiungendo che "la P.A. è tenuta all'osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata, specificamente in relazione all'impiego delle misure e degli accorgimenti idonei ai fini del relativo assolvimento", ed "è responsabile per i danni causalmente riconducibili alla violazione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono limiti esterni alla sua attività discrezionale e integrano la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.", conseguendone che "in presenza di obblighi normativi la discrezionalità amministrativa invero si arresta, e non può essere invocata per giustificare le scelte operate nel peculiare settore in considerazione".

Antonio de Simone



Centro Studi diritto
dei lavori

www.csddl.it

il lavorista

BOLLETTINO del Centro Studi diritto
dei lavori

Proteste al Teatro Petruzzelli

Dal melodramma alla farsa

Questa storia inizia il 27 ottobre 1991 alle ore 4,45 del mattino, quando al arriva alla Centrale di Polizia di Bari una telefonata che avverte di un incendio divampato al teatro Petruzzelli. Di lì a poche ore giungono i soccorsi ma l'opera dei soccorritori nulla può dinanzi al fuoco che, in pochissimo tempo, divora il teatro e tutto ciò che vi è all'interno.

Le indagini sulle cause di quell'incendio proseguono per anni, così come i laboriosi e, oltremodo prolungati, lavori di restauro e se il processo penale non chiarirà mai davvero le ragioni ed i reali mandanti che furono gli artefici del colpo inflitto al cuore culturale della città di Bari, le opere di recupero del teatro sono altrettanto complesse e non prive di problematiche connesse al reperimento dei fondi necessari.

E finalmente ... dopo 18 anni, il teatro riapre le porte e la sua ritrovata magnificenza e bellezza, coronate da una maestosa cerimonia di inaugurazione, alla presenza di autorità locali e nazionali, sembra voler testimoniare la rinascita del monumento artistico pugliese.

Per l'occasione si sceglie di eseguire la 9° sinfonia di Beethoven che inneggia alla gioia, quasi a voler evocare le aspettative di un ritrovato roseo futuro per quel gioiello della cultura artistico-musicale del Sud che sembrava perso per sempre.

Purtroppo, però, non sempre le storie hanno un lieto fine, specie nel nostro Belpaese e, a soli tre anni dalla riapertura del teatro, il Petruzzelli torna ad essere protagonista dei titoli giornalistici e non per la qualità delle sue rappresentazioni artistiche, ma per la protesta dei suoi lavoratori, tra cui orchestrali, coristi e tecnici di palcoscenico che chiedono alla Direzione della Fondazione di provvedere a risolvere lo stato di avanzata decozione in cui versa la stessa.

A tal fine, il Commissario straordinario Fuortes, inviato dal Ministro Ornaghi, dopo aver affrontato i duri rimbrotti dei rappresentanti sindacali dei lavoratori sulla gestione quantomeno disinvolta, adottata sino ad oggi e dopo aver dispensato rassicurazioni (a dir la verità ... poco ras-



sicuranti), sul futuro dei posti di lavoro attualmente a rischio, il 5 marzo scorso si è recato nuovamente dal Ministro Ornaghi per esporre la situazione e cercare di ottenere i finanziamenti necessari a risanare le casse del Petruzzelli al fine di risolvere la situazione precaria dei lavoratori, ottenendo 5 milioni e mezzo di euro dal Fus, il Fondo Unico per lo Spettacolo.

Le risultanze dei bilanci esaminati da Fuortes parlano di una passività stimata intorno agli 8 milioni di euro, cifra che tuttavia la Direzione della Fondazione ad oggi disconosce, oltre alle retribuzioni arretrate spettanti ai lavoratori. Il piano di ristrutturazione industriale, cui il Commissario straordinario sta lavorando in questi giorni, promette di condurre un'opera di riassetto e razionalizzazione delle risorse a disposizione, a partire dal saldo degli stipendi dei lavoratori ed dal rinnovo dei contratti, seppur solo per le produzioni già in programma. Obiettivo dichiarato del Commissario è predisporre un nuovo metodo di gestione dei contratti di lavoro, in linea con le esigenze artistiche e con la disponibilità in termini di bilancio, ma soprattutto abbandonare la pratica invalsa ormai da anni dei c.d. contratti "a chiamata" posti in essere ripetutamente per la formazione dell'organico, eludendo il principio di cui all'art. 97 della Costituzione.

In tutto ciò si inseguono i richiami alla gestione oculata del Sovrintendente, quelli sulla cattiva gestione del Comune da parte del Presidente della Regione e le difese "epistolari" pubbliche del Sindaco di Bari il quale riferisce che 3 anni fa il Petruzzelli per

riaprire le porte, pur avendo la Fondazione un ammanco di 4 milioni di euro, necessitò del contributo comunale per l'arte e che tutt'oggi quello stesso contributo ha permesso di proseguire l'attività artistica del teatro. Per quanto concerne il mancato espletamento della legittima e doverosa procedura concorsuale richiesta per la formazione dell'organico, è colpa del mancato nullaosta, sebbene richiesto, da parte del Ministero per i Beni e le Attività culturali.

In questa storia, dove si crea il "teatro nel teatro" come avrebbe detto Pirandello e dove gli attori sul palcoscenico non sanno più dove finisce il proscenio e dove inizia la platea - o in questo caso la "buca" degli orchestrali - i tristi protagonisti "in cerca d'autore" rimangono i professori d'orchestra che, rinunciando finanche a contratti a tempo indeterminato presso altre istituzioni pubbliche, hanno scelto di continuare ad essere precari a chiamata per prestare mani ed il cuore al Petruzzelli.

Chissà se nelle intenzioni del compianto prof. Marco Biagi, di cui in questi giorni a più voci si celebra la figura e l'opera, in occasione della scomparsa, l'introduzione del contratto di *job on call*, ovvero il tanto famigerato contratto a chiamata, nella sua, almeno nominalmente, "legge Biagi" del 2003, conteneva la previsione che tale strumento contrattuale, concepito per incentivare e moltiplicare le occasioni di lavoro, sarebbe stato utilizzato per mercificare e denaturalizzare una fattispecie lavorativa come quella degli artisti e, soprattutto, per fuggire i vincoli costituzionali delle irrinunciabili

procedure concorsuali per l'accesso alla pubblica amministrazione. Probabilmente la necessità di ripensare il mercato del lavoro, che Biagi metteva in luce già ai tempi del suo Libro Bianco, oggi è quantomai attuale e preminente, poiché se è vero che flessibilità non può essere sinonimo di precarietà, è imprescindibile ed irrinunciabile l'attuazione di quel "welfare to work" di cui lo stesso Biagi parlava in uno dei suoi ultimi interventi editoriali, nel quale precisava in che in tal senso "è consigliabile intraprendere con coraggio la strada dello Statuto dei lavori per regolare tutti i lavoratori, anche quelli più atipici".

La "strada" netta e distinta tracciata da Biagi purtroppo oggi sembra essere stata deviata incomprendibilmente in una serie di vie anguste e tortuose dalle quali, come nella vicenda del teatro Petruzzelli, non solo i lavoratori ma anche le stesse istituzioni sembrano non riescano ad uscire.

Forse sarebbe davvero il caso di ripensare al ruolo che proprio le istituzioni pubbliche rivestono nel mercato del lavoro, le quali devono conciliare la duplice veste di regolatori ed attori dello stesso. Pertanto non è più ammissibile la compressione dell'imposizione di norme di portata, giustamente precettiva, nei confronti dei soggetti privati, e di una speculare gestione irrazionale degli enti pubblici e dei rapporti di lavoro ad esso connessi, in spregio al principio basilare per il quale si debba sempre rispondere delle proprie scelte imprenditoriali e delle loro conseguenze, salvo poi attingere a scopo riparatorio - e sempre in via d'urgenza - alle già poche risorse pubbliche disponibili.

Staremo a vedere quale sarà il finale di questo melodramma, diventato ormai una farsa. D'altronde, come diceva Puccini per bocca del suo Gianni Schicchi, truffatore e falsificatore in vita e punito nell'aldilà per i suoi misfatti: "Per questa bizzarria m'han cacciato all'inferno ... e così sia; ma, con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi ... l'attenuante!"

Tiziana V. de Virgilio

La responsabilità dell'insegnante

Non è semplice svolgere l'attività di docente. E si rivela utile, anche in questo caso, conoscere bene la legge, non solo i regolamenti scolastici.

La norma fondamentale sulla quale si basa la responsabilità degli insegnanti è rappresentata dall'art. 28 della Costituzione che così statuisce: "i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici".

La seconda fonte che merita considerazione è il contratto collettivo nazionale di lavoro, laddove si prevede esplicitamente l'obbligo di vigilanza sugli alunni all'entrata e uscita da scuola. In realtà l'attenzione deve essere rivolta proprio al tipo di vincolo negoziale che esiste tra l'alunno e l'istituto nel momento dell'iscrizione. Da ciò possono derivare responsabilità civili e penali a carico dell'insegnante, il quale instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare gli alunni, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza.

Più volte è stata infatti dibattuta la questione del "perimetro" della responsabilità del docente che, in linea teorica, potrebbe assumere contorni sfumati ed astratti se non circoscritto all'interno di un preciso alveo giuridico.

Per quel che concerne la responsabilità civile del docente, essa dovrebbe essere limitata all'orario di lavoro dello stesso e dovrebbe arrestarsi all'edificio scolastico e sue pertinenze.

Il comma 5 dell'art. 29 del C.C.N.L. prevede, infatti, che i docenti hanno l'obbligo di assistere all'uscita degli alunni ma non quello di consegnarli ai genitori o ad adulti muniti di delega, altrimenti gli insegnanti dovrebbero assumersi anche l'onere di identificare centinaia di persone, senza nessuna previsione contrattuale in merito e impiegando unità temporali

eccedenti che esulerebbero da quelle da destinare all'insegnamento.

Alcuni istituti riescono a sopperire a tali inconvenienti con appositi regolamenti interni che servono altresì a disciplinare l'attività dei collaboratori scolastici, i quali però, non avendo un contatto costante e diretto con gli alunni, nella maggior parte dei casi assolvono solo ad obblighi generici di sorveglianza nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione o durante il pasto nelle mense scolastiche. Sembrerebbe, così, nell'ambito di un'attività regolamentata in maniera alquanto confusa, che la responsabilità principale possa ricadere soprattutto sui docenti.

Per riassumere dunque, la responsabilità civile si configura quando si è responsabili di un fatto che abbia causato danni a terzi con relativo risarcimento della controparte.

Nella fattispecie si devono richiamare gli artt. 2043, 2047 e 2048 c.c.. La responsabilità penale, invece, riguarda l'art. 591 del codice penale che riguarda l'abbandono di minori o incapaci.

Uno dei casi all'attenzione della Suprema Corte ha riguardato proprio gli incidenti in danno di alunni all'uscita da scuola. Ebbene, la Cassazione penale, Sez. IV, con sent. n. 17574 del 2010 ha statuito che la responsabilità degli insegnanti sussiste anche se l'incidente avviene al di fuori dei confini dell'istituto scolastico. Secondo la ricostruzione della vicenda, un bambino era morto sul colpo, dopo essere stato investito dallo scuolabus.

Inizialmente la Corte di merito di secondo grado, aveva confermato la responsabilità dell'autista mentre aveva assolto gli insegnanti, ma su ricorso proposto dal genitore del bimbo vittima dell'incidente, i giudici di legittimità, ribaltando la sentenza della Corte d'Appello, hanno stabilito che "non può essere messa in dubbio l'esistenza di una posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti

affidati alla scuola". Questa situazione "si caratterizza in generale per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo".

La Corte ha poi precisato che, alla luce della più recente giurisprudenza (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 9346/2002) questo tipo di responsabilità è di tipo contrattuale (e non extracontrattuale come in precedenza), in quanto "l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dell'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che

l'allievo procuri danno a se stesso". Per l'attribuzione della responsabilità dell'insegnante e del dirigente scolastico (oltre a quella dell'autista), l'analisi dei giudici si è concentrata sulla evitabilità dell'evento, partendo da un rilievo storico statistico, ossia il fatto che tale situazione era solita e conosciuta, ma che nessuno vi aveva posto rimedio. Punto di rilievo, sull'argomento è anche la normativa specifica interna della scuola consistente nel regolamento di istituto che, nelle più recenti interpretazioni giurisprudenziali, rappresenta un elemento della struttura del contatto sociale avente natura negoziale. Nella specie, il regolamento disponeva che gli alunni fossero assistiti nella discesa e nella salita dai mezzi, e finanche che l'insegnante, in caso di ritardo considerevole, fosse tenuto a consegnare il minore alla polizia municipale.

Gabriella Marcandrea



GEO ARREDO
ARREDAMENTI E ATTREZZATURE PER NEGOZI FOOD E NO FOOD

A s s i s t e n z a T e c n i c a
Contrada Lama di Macina, 9 - 76011 - Bisceglie (BT)
Tel. : 080.39.29.184 - 080.35.05.354 / Fax : 080.39.29.184
www.geoarredo.it - info@geoarredo.it

GUIDA IN STATO ALTERATO

Punire chi provoca incidenti stradali a causa dell'assunzione di alcool e droga per dolo eventuale può rappresentare un valido deterrente?



I mezzi di informazione, specialmente nei finesettimana, sembrano trasformarsi in veri e propri bollettini di guerra.

Ogni giorno le strade italiane (e del mondo) si tingono di rosso. Migliaia sono ogni anno le vittime. Centinaia di migliaia i feriti, a volte gravi.

Gli incidenti stradali rappresentano una delle prime cause di mortalità per gli Italiani; la prima per i giovani sotto i 25 anni.

Questi sono i dati impietosi che istituti quali Istat e Aci trasmettono.

Certamente se si confrontano i numeri odierni con quelli di un decennio fa (sì, solo dieci anni!) grandi sono i risultati raggiunti. Le statistiche infatti vedono quasi dimezzarsi il novero dei decessi.

Questo non significa, però, che ancora molto può farsi, soprattutto se si tiene conto di altri fattori.

In base ad alcuni studi risulta che un incidente su tre è dovuto a guida in stato alterato, conseguenza del consumo di alcool e sostanza stupefacenti. Addirittura negli incidenti mortali dovuti ad eccessi di droghe o alcool il 75% delle vittime è in età compresa tra i 20 ed i 34 anni.

Certamente parte della responsabilità è da attribuirsi al malcostume generale che sempre più spinge i giovani verso il consumo di tali sostanze.

In questo senso efficace potrebbe essere il ruolo delle scuole e delle famiglie.

Tuttavia non sarebbe sufficiente. Indispensabile - ed auspicabile - sarebbe un deciso intervento da parte del legislatore e della giurisprudenza.

La recente riduzione del tasso alcolico tollerato e l'acutizzazione dei controlli ha avuto già i primi effetti positivi. Allora perché non proseguire - è proprio il caso di dire - su questa strada?

Le nuove norme e la tolleranza zero hanno già prodotto l'effetto di deterrente.

Ulteriori inasprimenti delle pene potrebbero presentarsi ancor più determinanti in tal senso. Contro la piaga degli incidenti stradali sempre più provocati da soggetti alterati da assunzione di alcool e/o sostanze stupefacenti (conseguenza del sempre più diffuso consumo da parte di giovani di sostanze alcoliche e stupefacenti in qualunque momento del giorno) si invocano spesso rimedi normativi e giurisdizionali esemplari.

Se partiamo dal dato oggettivo che il porsi alla guida in stato di alterazione intellettuale dovuta all'uso di alcool o sostanze stupefacenti aumenta in maniera esponenziale il rischio di divenire causa di sinistri stradali, è evidente che l'elemento psicologico alla base della condotta non può ridursi a semplice negligenza o imprudenza, ma va ravvisato nel dolo eventuale. In base alla dottrina giurisprudenziale questo "sussiste quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, ciononostante, agisce accettando il rischio di cagionarle".

Attualmente l'omicidio e le lesioni arretrate da guidatori in stato di alterazione psico-fisica sono regolati dagli articoli 589 e 590 del codice penale.

Chi si pone alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e poi provoca un incidente stradale da cui ne deriva la morte o le lesioni di una o più persone risponde solo a titolo di colpa. Prendendo ad esempio il caso di lesioni gravissime che comportano l'invalidità del soggetto passivo, ad essere colpita non è solamente la persona offesa, ma anche tutta la sua famiglia, il suo lavoro e per giunta la comunità statale che farà fronte alle spese mediche.

È di tutta evidenza che le pene non sono affatto adeguate.

Ciò è anche conseguenza della tendenza

a far rientrare tali casi nella fattispecie di colpa cosciente.

In questo ambito, infatti, il soggetto agente non vuole violare alcuna regola di condotta, ma prevede come possibile il verificarsi della circostanza, agendo con la certezza che l'evento dannoso o pericoloso non si verificherà.

Appare lapalissiano, a questo punto, quanto sottile sia il confine che separa il dolo eventuale da quest'ultima tipologia. La differenza sta appunto nell'accettazione o meno del rischio. E da cosa può derivare questa accettazione, se non dalla piena e totale conoscenza dello stesso?

È del tutto inverosimile che un soggetto non si ponga il rischio di eventi mortali e che non lo accetti, anche solo parzialmente, ponendosi alla guida con i riflessi appannati da alcool e/o droghe precedentemente assunti.

Del resto anche le campagne di sensibilizzazione pubblicitaria e il bombardamento mediatico della cronaca nera contribuiscono ad informare circa la prevedibilità del rischio.

Seppur il legislatore non abbia ancora recepito queste tendenze a livello giudiziario già si contano diversi casi.

Una delle prime decisioni che hanno riconosciuto il dolo eventuale, piuttosto che la colpa cosciente, in un incidente stradale causato da alterazione psico-fisica per assunzione di stupefacenti o alcool, proviene dal G.I.P. del Tribunale di Trani.

Ci si riferisce a un'ordinanza di custodia cautelare emessa il 31 gennaio 2008, nei confronti di una persona che, a seguito di un'ingente assunzione di cocaina e alcool, aveva tenuto una velocità elevata su un tratto di strada pericoloso, perdendo il controllo del mezzo ed invadendo la corsia di marcia opposta. A seguito della collisione con un veicolo proveniente dalla direzione contraria, una donna e due bambine avevano perso la vita. L'omicidio è stato giudicato, per l'appunto, come doloso.

I tempi sembrano finalmente maturi.

Il legislatore può permettere che le strade italiane compiano il salto di qualità in termini di sicurezza. Certamente la prudenza dei guidatori non sarà mai troppa; indubbiamente numerosi interventi di manutenzione possono essere effettuati sulle arterie del traffico nazionale, ma sicuramente una legge che preveda sanzioni gravi in virtù del dolo eventuale potrebbe rappresentare il giusto deterrente.

Che sia questa la strada giusta per la sicurezza?

Francesco Lopuzzo



Il mercato del lavoro e le leggi italiane

... UN VULNUS PROFONDO

La legge c.d. Biagi ha introdotto il concetto di flessibilità in un periodo storico nel quale la parola globalizzazione era appena accennata.

La nuova piattaforma normativa sin dai suoi esordi, nel 2003, registrava differenti riscontri a seconda delle regioni italiane nelle quali andava a spiegare i suoi effetti.

Un buon esperimento, dunque, per le regioni più industrializzate cioè Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, un'incognita per quelle più svantaggiate.

Al Sud, in particolare, i sindacati facevano udire la loro voce sempre più flebile, cercando disperatamente ancora il contratto a tempo indeterminato dopo i due anni previsti dai famosi contratti di formazione e lavoro, una realtà allora diffusa.

Una formazione che solitamente veniva svolta solamente nei primi mesi del biennio, perché nelle aziende non era del tutto maturato il valore della formazione lavorativa *sine die* e gli imprenditori stentavano ad investire nel miglioramento professionale e culturale dei propri dipendenti.

Si stava capovolgendo infatti, soprattutto al Sud, il concetto di imprenditore il quale, fino ad allora, era abituato ad imporre la sua esperienza ed organizzazione lavorativa al personale che doveva solo eseguire secondo le singole capacità.

Con la formazione lo stesso imprenditore si è visto improvvisamente costretto, *in primis*, ad investire su se stesso e, successivamente, a trasferire le nuove conoscenze ai dipendenti e, addirittura, a pagare per la loro formazione. Un concetto questo che ha impiegato tantissimi anni per radicarsi al Sud che in un passato assai recente viveva di caporalato.

Un altro strumento di notevole ausilio all'imprenditoria italiana, è stato il contratto a progetto, figlio del precedente e famoso *co.co.co.* cioè il contratto a collaborazione coordinata e continuativa. Ed anche qui, usi e abusi. È questa svolta che segnerà nella storia una netta linea di demarcazione tra i lavoratori che si apprestavano ad entrare nel mercato del lavoro ed i lavoratori che avevano la fortuna di esserci. Andare a lavorare per progettare qualcosa, un nuovo *trend*, un concetto molto lontano da quanto prevede il dettato costituzionale all'art. 4. Ed è proprio in questo periodo che si verifica il primo grave *vulnus* nella tutela dei diritti dei lavoratori e del diritto al lavoro.

Si inizia a parlare, così, di "diritto dei lavoratori", proprio per delineare le molteplici sfaccettature visibili nel mercato del lavoro. Ed insieme al concetto di progetto e flessibilità iniziano anche ad affievolirsi i diritti essenziali dei lavoratori, cioè ferie, maternità, malattia, contributi pensionistici.

In questo scenario già delicato si colloca a un certo punto la globalizzazione, quel sistema economico che, permettendo uno scam-

bio libero di lavoratori e merci tra tutti gli stati, ha sconvolto i singoli sistemi al punto tale che non sarebbe stato più possibile tornare indietro.

Le lotte dei lavoratori per i propri diritti nelle piccole, medie e grandi aziende italiane, assumevano contorni sempre più sbiaditi.

In realtà, infatti, nel resto del mondo si sviluppava un concetto diverso di svolgimento e tutela del lavoro che poteva essere in grado di sopraffare velocemente il sistema tradizionale italiano, poiché dal livello più basso della manovalanza a quello più alto dei profili dirigenziali, iniziava a diventare concreta realtà per gli imprenditori, la possibilità di trasferire le loro aziende o rami delle stesse in altri paesi laddove il costo del lavoro può essere molto più basso e non esiste magari un articolo 1 di una qualsiasi Costituzione. Questo cambiamento ad oggi è ormai radicato, motivo per cui alle *querelle* sindacali ed alle lotte per i diritti contemplati dal mitico Statuto dei Lavoratori, si è contrapposto un sistema economico completamente libero nel quale tutto può essere flessibile e temporaneo.

Nell'attuale sistema la ricerca del lavoro deve essere effettuata ovunque ed a qualsiasi condizione, pena la totale paralisi. Ed è proprio questo uno dei motivi che oggi sta facendo aumentare la percentuale dei lavoratori che non ricercano nemmeno più un lavoro, in quanto lo spreco di tempo quotidiano necessario per inviare *curriculum vitae* alle aziende tramite internet, non fa altro che incrementare soltanto il volume delle banche dati delle agenzie e dei siti specializzati.

La svolta attuale della riforma del mercato del lavoro è soltanto una piccola goccia in un

oceano sempre più agitato.

Se è vero che i contratti di apprendistato possono sembrare strumenti più duttili per l'ingresso nel mondo del lavoro, è anche vero che già si verifica l'abuso della possibilità di stipula per gli stessi fino all'età di 29 anni.

Non è questo il modo di intendere un cambiamento.

Occorre infatti ricordare che nella precedente concezione, l'apprendista era tale sotto i vent'anni di età e non possiamo oggi chiamare apprendista un giovane plurilaureato e specializzato che ha studiato fino all'età di 30 anni. Tutto ciò, infatti, annulla la dignità di un soggetto (prima che di un lavoratore) che, a quell'età, dovrebbe aver già delineato un futuro stabile.

Quali riforme in definitiva?

Il processo di globalizzazione nella sua seconda fase necessiterà ancora di tempo per stabilizzarsi e riportare il mercato del lavoro ad un'uniformità mondiale, motivo per cui occorre approntare immediatamente misure tali da garantire il diritto alla vita ed al sostentamento individuale. Una sorta di reddito minimo necessario per la sopravvivenza del singolo ed un clima pacifico globale, senza scadenza e garantito da strumenti quali il Fondo Sociale Europeo ma anche un Fondo Imprese o Fondi straordinari alimentati da introiti statali. Una vera e propria integrazione al reddito esiguo che il nostro Sud potrà miseramente offrire, nella cornice di una lunga coda di precarietà disegnata dalla mancanza di quegli investimenti ormai ritenuti quasi del tutto inutili ed improduttivi, gli unici strumenti capaci di scuotere l'economia in tempi brevi e permettere stabilità lavorativa.

Gabriella Marcandrea



BAR SNOOPY

Pasticceria
Gelateria
Buffet
Paninoteca

Via Fragata, 151
tel. 080.395 42 98 - Bisceglie

Storia

PROCESSIONI VESPERTINE O ESTERNE ALLE CHIESE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI E CENSURE NELL'OTTOCENTO IN TERRA DI BARI

Il prefetto di Bari, Paternostro, nella circolare diffusa ai sindaci il 3 agosto 1876 si esprime senza mezzi termini in merito alle processioni religiose, vietandone il loro svolgimento all'esterno delle chiese e disponendo pene di polizia per i contravventori.

"E' fermo intendimento del Governo - motivò il prefetto - di mantenere e di tutelare il pieno esercizio delle libertà religiose ma anche è suo debito il provvedere al mantenimento dell'ordine ed alla pubblica igiene".

Tuttavia, pur se il fine era quello di prevenire eventuali disordini, ci si riservava la facoltà di autorizzare le dette processioni dietro presentazione di apposita domanda, almeno 15 giorni prima del suo svolgimento, da parte dei ministri del culto.

Stessa osservanza, spesso disattesa come lamentava l'Intendente, di presentare la relativa domanda per il nulla osta ministeriale vigeva sin dal 1857 per le processioni "vespertine".

Non mancarono, a livello locale, dinieghi e divisioni.

A Bisceglie il 9 giugno 1864 non fu autorizzata la processione domenicale del Cuore di Gesù nelle ore vespertine, ma non fu soppressa l'alternativa di farla svolgere nel recinto della chiesa.

Poche settimane dopo, il 20 agosto 1864, il sotto prefetto di Barletta concesse invece l'autorizzazione per far svolgere nelle ore vespertine la processione della Madonna del Pozzo (il cui culto figura già dal 1811 con un quadro nella chiesa di Santa Croce a Bisceglie) "a condizione

che si rientri in chiesa prima di notte".

Il 12 ottobre 1867, al fine di creare un pò d'ordine, la Prefettura di Bari chiese ai Comuni di elencare le feste che si solennizzano con le relative processioni.

A riguardo il sindaco di Bisceglie, su relazione dell'arciprete e vicario generale Frisari, fornì i suoi dati che oggi consentono di tracciare un interessante "quadro" degli eventi religiosi in quell'epoca. Si iniziava con la festa di San Marco il 25 aprile in cui il Capitolo ed il clero si recavano nella chiesa di San Domenico a cantare la messa; seguivano tre giorni di Rogazioni ed il Corpus Domini con clero e confraternite al completo.

Il 10 maggio si celebrava la prima "invenzione" dei santi martiri Mauro, Sergio e Pantaleone protettori di Bisceglie ed il 17 luglio c'era la processione, a spese del Capitolo, di ringraziamento per lo scampato colera; mentre in agosto la festa popolare con processione dei loro busti argentei a spese del pubblico. Nella terza domenica di settembre si annoverava la festa con processione della Madonna Addolorata (a spese del Capitolo) mentre a carico delle congrega era la processione per la visita ai Santi Sepolcri. Due le processioni annotate nella chiesa di San Matteo, ovvero quella in onore della Madonna di Costantinopoli (a spese della congrega) e quella del Sacro Cuore di Gesù fatta dai devoti. Inoltre Santa Maria del Rosario e Santa Filomena si celebravano nella chiesa di San Domenico e la festa della Madonna della Concezione nella chiesa degli ex agostiniani.

Tra le autorizzazioni richieste negli anni successivi emergono quelle per la processione di Santa Maria di Giano nel 1880 (già celebrata dal lontano 1809) e della Madonna del Soccorso nel 1882.

C'erano da regolare anche altri disagi legati ai cortei religiosi.


Il 21 luglio 1890 il sindaco Bartolo Caprioli emise un'ordinanza che obbligava coloro che partecipavano alle processioni ad *"adottare ai ceri i ripari di carta o di altra materia per impedire che la cera goccioli"*.

Ai contravventori - si ammoniva nel provvedimento amministrativo - sarebbe stato impedito di partecipare alle processioni.

In tal modo si volle porre fine agli incidenti in cui incorrevano i passanti che scivolavano sulla cera colata sulla strada pubblica.*

Luca De Ceglia

*Archivio Storico Comune di Bisceglie, busta n. 581, f. 1.



— continua dalla prima pagina

Bandiere di guerra ed art. 18 ... salvo intese



In questi mesi, attraverso decreti ottimisticamente chiamati "Salva Italia" e "Cresci Italia"... e chi più ne ha più ne metta, sembra che l'attività di formazione delle leggi, attraverso il normale iter di democrazia parlamentare, sia caduto in un pericoloso torpore.

Bisogna dire, tuttavia, che la giusta scelta del nostro Capo dello Stato, quella di sospendere temporaneamente l'ordinario "sclerotizzato" percorso della democrazia parlamentare, dopo una paurosa parabola verso il disfaccimento delle Istituzioni, passando per ridicole sovraesposizioni del precedente Governo e del suo Capo, soprattutto attraverso una corruzione dilagante ancora in atto, si è rivelata vincente.

La palude melmosa dell'immobilismo degli ultimi anni è stata rapidamente prosciugata attraverso iniziative governative, spesso non del tutto felici, nei contenuti e nelle forme, che hanno messo mano ed iniziato a modificare equilibri troppo consolidati con conseguenti rendite di posizione.

E' il caso della riforma del regime pensionistico, con la ripresa di un discorso iniziato quasi 20 anni addietro con il Governo Dini, oggi portato a dignità europea anche se sussistono dubbi e preoccupazioni per lo scoordinamento tra l'età lavorativa, quella anagrafica e precedenti sistemi di versamenti dei contributi. E' il caso, ancora, delle liberalizzazioni per le quali il decreto definitivamente trasformato in legge, pur con notevoli amputazioni e contraddizioni, ha avvicinato il nostro Pa-

ese agli altri sistemi europei.

Nel caso del mercato del lavoro e della sua indifferibile riforma, tornando alla metafora delle "bandiere" di Clint Eastwood, il tam-tam scatenato sull'art. 18 dello Statuto del 1970 - con riferimento al modello tedesco in tema di condanna risarcitoria o di reintegrazione - ha confuso e continua a confondere le idee di tutti gli operatori economici, sociali, sindacali e, forse più di tutti, di quelli del mondo del diritto del lavoro.

Ovvietà ed imprecisioni, come nel caso dei licenziamenti discriminatori, secondo la migliore dottrina, da sempre nulli, non solo per espresso dettato normativo, si sono intrecciate con avventate, ora ingenuamente, ora callidamente, distinzioni tra soggettività ed oggettività delle cause giustificatrici dei licenziamenti. Sembra di assistere al revival dell'ossessiva battaglia condotta dal precedente Ministro del Welfare, tutta impegnata nella bandiera da ammainare: la reintegrazione del lavoratore, come prima mossa per lo smantellamento dello Statuto dei Lavoratori.

Sembra quasi che si debba (o si voglia?) dimenticare il grande problema che da sempre blocca il nostro Paese e che consiste nel basso tasso di impiego di potenziali lavoratori (giovani e donne in particolare) rispetto alla media europea ed ai Paesi più avanzati all'interno dell'Europa oggi ormai a 27.

Così, non si approfondiscono le pur interessanti nuove ipotesi, tutte da sviluppare, della c.d. "flessibilità in entrata" per rilanciare una prospettiva di incremento dell'occupazione e conseguentemente del pil ad oggi previsto nel breve periodo bassissimo rispetto a quello degli altri Paesi.

Si perde di vista anche l'importanza di una riforma in termini di economicità, efficienza e produttività eco-

nomica generale, degli ammortizzatori sociali CIGO, CIGS e mobilità, magari lanciando originali, quanto improbabili, nuovi istituti come l'Aspi (una specie di Araba Fenice, senza copertura finanziaria programmata per rispondere al dramma della disoccupazione) e si discetta con abili dispute neo-



sostifiche sui licenziamenti individuali ... economici.

Per chiudere il discorso si potrebbe usare l'antica frase: siamo alla finestra per vedere ... che tempo fa o farà, magari auspicando di non dover rifugiarsi nell'antico brocardo politichese: "piove ... governo ladro".

Ma forse è meglio intervenire, al più presto, ognuno per sé e per le sue capacità, possibilità e responsabilità, per predisporre tutti gli strumenti, dall'ombrello, se dovesse piovere, atti a prevenire aggravamenti di una situazione sociale che, con questa impressionante congerie di proposte, smentite alle proposte, controproposte e smentite delle stesse, rischia di portarci ad un ulteriore decreto che dopo il "salva" e dopo il "cresci", dall'antica "Forza Italia", potrebbe portarci ad una "Povera Italia", per occupazione, per crescita e partecipazione democratica nuocendo alla vita di un Paese che ha urgente bisogno di ricollocarsi tra quelli alla testa di una ripresa globale sempre più indifferibile.

Scrivi a:

la bilancia

labilancia.giornale@libero.it

Gli articoli inviati di carattere giuridico saranno pubblicati previa approvazione del Direttore Scientifico



Periodico di cultura e attualità forense
Rivista scientifica trimestrale

Anno VII n. 1 Nuova serie
15 aprile 2012

ISSN 1972-7704

Direttore Scientifico
Gaetano Veneto

Direttore Responsabile
Luca De Ceglia

Direttore Editoriale
Antonio Belsito

Caporedattore
Daniela Cervellera

In Redazione:

Clarenza Binetti, Maurantonio Di Gioia, Angela Napoletano, Domenico Di Piero, Valerio A. Belsito

Hanno collaborato:

Elio G. Belsito, Fiorenza Camporeale, Antonio De Simone, Tiziana V. de Virgilio, Francesco Lopuzzo, Gabriella Marcandrea

Con il patrocinio dell'
ORDINE AVVOCATI TRANI
e la collaborazione della
ASSOCIAZIONE AVVOCATI BISCEGLIE



e-mail: labilancia.giornale@libero.it
stampato da

L'editrice s.r.l. - Foggia

Associazione Culturale **la bilancia**
Via Pasubio n. 24 - Bisceglie

Registrato al Tribunale di Trani
il 09/10/2006 n. 14/06



Centro Studi Diritto dei Lavori
BARI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
Facoltà di Giurisprudenza
Facoltà di Medicina e Chirurgia



POLITECNICO DI BARI
Facoltà di Ingegneria
Facoltà di Architettura

Giovedì 19 APRILE 2012

AULA ALDO MORO

**Master interfacoltà di II livello in
Prevenzione e Gestione Multidisciplinare del MOBBING**

Incontro di studi sul tema:

lo STRANO fenomeno del Mobbing

INTERVERRÀ IL PROF. HARALD EGE

PSICOLOGO DEL LAVORO

Presidente di PRIMA - Associazione Italiana contro Mobbing e Stress psico-sociale

PROGRAMMA

PRECONFERENCE - AULA 4 - 2° PIANO Facoltà di Giurisprudenza

Ore 9,30:

Lezione inaugurale del nuovo corso di II livello 2011/2012 e conclusiva del precedente

Prof. Gaetano **VENETO**
Prof. Sergio **SCHONAUER**

Coordina:

Prof. Tommaso **GERMANO**

Presidente Master Prevenzione e Gestione Multidisciplinare del Mobbing

Ore 10,30:

Lezione Magistrale

Prof. Harald **EGE**

Ore 12,30:

Sospensione dei lavori

Ore 15,00: CONVEGNO - AULA A. MORO

Saluti:

Prof. Paolo **LIVREA** - *Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia*
Prof. Massimo **DI RIENZO** - *Preside della Facoltà di Giurisprudenza*

Relazioni:

Prof. Harald **EGE** - *Università delle Marche*
Prof. Sergio **SCHONAUER** - *Università di Bari*
Prof. Giovanni **MUMMOLO** - *Politecnico di Bari*
Prof. Tommaso **GERMANO** - *Università di Bari*
Dr.ssa Maria **COSTANTINO** - *Università di Bari*
Avv. Antonio **BELSITO** - *Università di Bari*

Ore 17,30:

Dibattito e conclusione dei lavori

Presiede e conclude:

Prof. Gaetano **VENETO** - *Università degli Studi di Bari*